



ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.6 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE, TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELLE FORESTE – E PER L'ATTIVAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AI SENSI DEL REG. (UE) 702/2014

ANNUALITA' 2016

INDICE

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Entrata in vigore del regime	2
1.3 Dotazione finanziaria	2
2. Richiedenti/Beneficiari.....	2
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	3
3.1 Interventi finanziabili	3
3.2 Condizioni di ammissibilità.....	4
3.3 Altre limitazioni	6
3.4 Massimali e minimali.....	7
3.5 Interventi/spese non ammissibili.....	7
3.6 Intensità del sostegno.....	8
3.7 Cumulabilità.....	8
4. Criteri di selezione/valutazione	9
5. Contenuti della domanda di aiuto	10
6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	10
7. IVA e altre imposte e tasse	11

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "8.6 - *Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste*", di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è finalizzata alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

Le seguenti Disposizioni specifiche sono state elaborate anche al fine dell'attivazione e dell'applicazione del relativo regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 final), e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale Regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

Quindi la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore solo dopo che sarà pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, per l'attivazione del regime Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste".

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'annualità 2016 è pari a **7,5 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Ai fini della comunicazione di esenzione del regime di aiuto istituito ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 le risorse totali per l'intero periodo di programmazione del PSR 2014/2020 non potranno superare i 50.000.000,00 di euro.

2. Richiedenti/Beneficiari

Per gli interventi di cui all'Azione A) "Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali" del successivo paragrafo "Interventi finanziabili" sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- a) PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici).

Per gli altri interventi di cui all'Azione B) "Investimenti per l'accrescimento del valore economico" del successivo paragrafo "Interventi finanziabili" sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- a) Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- b) Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici.

Per gli altri interventi di cui all'Azione C) "Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti" del successivo paragrafo 9.6.4 "Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili":

- a) soggetti privati (esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i che gestiscono i terreni dei soci).

Tutti i soggetti sopra elencati sono ammessi beneficiare del sostegno per gli interventi di cui all'Azione E) "Spese generali" e all'Azione F) "Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti" quando collegate alle azioni precedentemente individuate.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della misura 8.6 del PSR.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 41 del Reg (UE) 702/2014.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- *Azione A) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali*

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

- a) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose;
- b) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco;
- c) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
- d) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici;
- e) realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici;
- f) costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi.

- *Azione B) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste:*

Investimenti volti ad incrementare, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, il valore del potenziale forestale attraverso il miglioramento e lo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali. In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti (tutti quelli selvicolturali sono realizzabile una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

- a) investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;
- b) investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;
- c) investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economicoproduttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco;
- d) adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, classificazione del legno, compreso quelle per l'esecuzione di sottopiantagioni e infoltimenti dei boschi esistenti, e per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, cioè di tracciati permanenti non asfaltati, ad uso privato, destinati al transito dei trattori o di altre macchine operatrici e finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali;
- e) realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali, realizzati in zona forestale e destinati solo alla produzione di piantine necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali;
- f) acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la cura dei vivai forestali aziendali di cui al punto precedente;
- g) miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e piattaforme per la mobilitazione dei prodotti forestali;

- Azione C) *Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti*

- Azione E) *Spese generali*

- Azione F) *Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti*

3.2 Condizioni di ammissibilità

Per poter essere ammessi al sostegno e/o essere ammessi al pagamento dell'aiuto, oltre a quanto previsto nella scheda di misura approvata, i richiedenti o gli interventi finanziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.
- 2) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014);
- 3) gli interventi di cui alla lettera F) *Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti* del precedente paragrafo, sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento

(purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali);

- 4) non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
- a) le opere e lavori edili che riguardano:
 - la modifica di porte e pareti interne;
 - la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - b) gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità);
 - c) gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
 - d) gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
- 5) per gli interventi di cui ai punti B.a), B.b) e B.c) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" della presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo);
- 6) qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
- a) tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - b) gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
- 7) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 8) gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.3 Altre limitazioni

I) Miglioramenti attesi

Così come previsto al comma 8 dell'articolo 41 del Reg. (UE) 702/2014, per poter essere ammessi al sostegno gli investimenti sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende.

Per gli interventi selvicolturali di cui all'Azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" relativi al miglioramento del valore economico delle foreste (cioè della produzione legnosa) il requisito si intende dimostrato quando, nel rispetto degli altri elementi previsti dal Regolamento forestale della Toscana, sussiste una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di sfolli, l'intervento interessa almeno il 25% delle piante presenti;
- 2) nel caso di diradamenti di fustaie a densità colma, l'intervento interessa almeno il 15% (20% per i popolamenti di conifere) delle piante presenti e il popolamento ha un'età non superiore a 40 anni o al 60% del turno stabilito dal Regolamento forestale della Toscana;
- 3) nel caso di interventi di selvicoltura d'albero le "piante obiettivo" (cioè le piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio) siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - sono scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie: Rovere; Farnia; Cerrosughera; Sughera; Acer sp. (escluso l'acero campestre); Frassino maggiore; Frassino ossifillo; Meli (Malus sp.); Peri (Pyrus sp.); Ciliegio; Noce; orbi (Sorbus sp.); Tigli (Tilia sp.); Olmi (Ulmus sp.);
 - sono rilasciate in numero almeno pari a 30 piante ettaro anche se di specie differenti.
- 4) nel caso di interventi di avviamento all'alto fusto, l'intervento interessa boschi cedui di età superiore ai 36 anni e posti in condizioni stazionali idonee alla sviluppo della fustaia;
- 5) gli interventi previsti sono: di rinfoltimento; finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati; finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici (castagneti da legno, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea).

Tali condizioni devono verificarsi su almeno il 40% della superficie interessata dagli interventi selvicolturali a finanziamento.

Per gli altri investimenti diversi da quelli selvicolturali il requisito relativo ai miglioramenti attesi è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% dell'investimento richiesto a contributo è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;

Nel bando, ad ogni tipologia di investimento verrà riportano, "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questo si considera indirizzato.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

Il requisito del "miglioramento previsti" deve essere verificato e soddisfatto (in tutti i casi) prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

II. Giustificazione acquisto macchinari

Gli acquisti delle macchine ed attrezzature sono ammissibili a contributo in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente.

Nel caso di PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali, invece si fa riferimento alle le superfici di bosco lavorate negli anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

III. Commercializzazione

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;

b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime di ciascuna impresa associata.

La suddetta dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

3.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, è pari a € 400.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto degli introiti) a 5.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per progetto di investimento.

3.5 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve poi conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Oltre a quanto indicato nel sottoparagrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni" e nel PSR, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gli interventi sui castagneti da frutto;
2. i costi connessi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 41 del Reg. 702/2014 (quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi) non costituiscono costi ammissibili;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione ordinaria o straordinaria» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato nel precedente sottoparagrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
4. gli investimenti per la trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
5. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzo di riferimento;
6. opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
7. gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
8. il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie;
9. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
10. non sono ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita.

3.6 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.6, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 40% dei costi ammissibili.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 41 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime Sottomisura 8.6 " *Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste* ".

3.7 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra i richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento fondiario o, nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature l'UTE/UTF/il centro aziendale, ricadono prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	4
	b) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	5
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%- vedi Appendice I – A al presente bando)	2
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia beneficiario	a) imprenditori agricoli professionali e equiparabili ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs 227/20001 e ss.mm.ii.	8
	b) Impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della LR 39/2000	6
	c) età del beneficiario (beneficiario di età inferiore a 40 anni). In caso di società, la priorità è attribuita quando almeno la metà degli amministratori ha un'età inferiore ai 40 anni	4
	d) grado di aggregazione. Il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000 oppure è un gestore di usi civici	6
	e) imprese iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive ai sensi dell'art. 38/bis della LR 39/00	4
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi b) ed e) che non sono tra loro cumulabili	
III. Tipologia di investimento	Gli interventi previsti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali (Azione A del precedente paragrafo "Interventi finanziabili")	
	i. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi alle lettere .a) e .c), dell'Azione A) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	15
	ii. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi alle lettere e) e f) dell'Azione A) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	5
	b) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste (Azione B del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"):	

	i. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi alle lettere a) e c), dell'Azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	20
	ii. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi alle lettere d), f), g), dell'Azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	15
	c) gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi all'Azione C) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	10
	I punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono tra loro cumulabili.	
	Totale	55

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Fanno eccezione i criteri II. Tipologia beneficiario che devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702 /2014).

7. IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. .

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento , costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.